



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

IL FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



fse
Fondo Sociale Europeo

D.D.G. **3886** del **19 LUG. 2016**

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione);
- VISTA la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 *Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania*;
- VISTA la L.r. 6 maggio 1976 n. 53 *Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile*;
- VISTA la L.R. 26/07/1982, n. 68 *Nuove norme per il funzionamento degli istituti professionali per ciechi «T. Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo*;
- VISTA la L.r. 05/09/1990, n. 34 *Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica*
- VISTA la L.R. 30/4/1991, n. 10 *Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa*, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge 05/02/1992, n. 104 *Legge -quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*;
- VISTI i DD.GG. 4814, 4815, 4816, 4817, 4818 e 4819 del 14/12/2011 con i quali si è proceduto alla nuova denominazione degli istituti regionali paritari in :
- Liceo Artistico Regionale di Bagheria;
 - Liceo Artistico Regionale di Enna;
 - Liceo Artistico Regionale di Grammichele;
 - Liceo Artistico Regionale di Mazara del Vallo;
 - Liceo Artistico Regionale di S. Stefano di Camastra;
 - Istituto Tecnico Regionale di Catania
- VISTO il D.D.G. n. del 5 agosto 2013 pubblicato sulla G.U.R.S. -serie concorsi - n. del con il quale per il biennio 2014/2017 è stata predisposta la formazione delle graduatorie regionali per il conferimento delle nomine annuali del personale non docente non di ruolo con contratto di lavoro tempo determinato nelle scuole regionali paritarie;
- VISTO il D.D.G. n. 1242 del 26/3/2014 con il quale, il biennio di validità delle graduatorie regionali è stato rinviato dal 2014/2016 al 2015/2017;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro – comparto scuola;
- CONSIDERATO che occorre procedere all'aggiornamento e la nuova inclusione delle graduatorie regionali permanenti per il conferimento delle supplenze annuali del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020;

DECRETA

Il presente decreto disciplina in via permanente, a decorrere dal 1° settembre 2017 e per il triennio scolastico 2017/2020 – le nomine del personale amministrativo, tecnico e ausiliario non di ruolo negli Istituti Regionali Paritari sotto specificati:

- Liceo Artistico Regionale di Bagheria;
- Liceo Artistico Regionale di Enna;
- Liceo Artistico Regionale di Grammichele;
- Liceo Artistico Regionale di Mazara del Vallo;
- Liceo Artistico Regionale di S. Stefano di Camastra;
- Istituto Tecnico Regionale di Catania;

Le disposizioni che seguono, e le eventuali successive modificazioni ed integrazioni, saranno pubblicate sulla GURS, sul sito web del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale ed affisse all'albo degli Istituti sopra indicati almeno trenta giorni prima della data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

TITOLO I - OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 1. Posti disponibili.

1. Il Dipartimento regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale, ai sensi della normativa vigente in materia di reclutamento del personale, conferisce:

1- supplenze annuali con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) per la copertura di tutti i posti dell'organico di diritto che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) degli Istituti Regionali Paritari.

2- supplenze annuali con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per la copertura di tutti i posti dell'organico di fatto che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) degli Istituti Regionali Paritari.

3- Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali di cui sopra sono effettuate successivamente alle operazioni di trasferimento annuali, e l'utilizzazione del personale individuato in soprannumero.

4. sono conferiti altresì, ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, supplenze sui posti già dallo stesso assegnati per supplenza (annuale o temporanea) rimasti disponibili dopo il 31 dicembre per qualsiasi causa, ovvero per rinuncia o decadenza del personale cui è stata in precedenza conferita la nomina.

Art. 2.- Formazione delle graduatorie permanenti per il triennio 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020.

3. Le graduatorie regionali permanenti si riferiscono a posti di:

A) Assistente amministrativo;

B) Assistente tecnico. Per tale qualifica può essere richiesto l'inserimento in graduatoria limitatamente alle aree di laboratorio già esistenti o che si andranno ad attivare nel corso degli anni scolastici, in relazione alle sezioni di lavorazione funzionanti negli Istituti Regionali Paritari;

C) Collaboratore scolastico.

Non si dà luogo al conferimento delle supplenze per i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi che, in caso di assenza, sono sostituiti, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme contrattuali vigenti.

E' fatto obbligo di procedere alle nomine degli aventi diritto in rigida sequenza secondo l'ordine sopra elencato e con l'osservanza delle modalità di cui ai successivi articoli.

L'aggiornamento e la nuova inclusione delle graduatorie regionali permanenti avverrà in base alle seguenti modalità:

A) Presentazione e compilazione delle domande

6. Gli aspiranti che presentano domanda di nuova inclusione in graduatoria devono essere in possesso, oltre che dei requisiti richiesti, dei titoli di studio previsti dal successivo art. 3 e devono presentare domanda secondo le modalità contenute nel successivo art. 5.

B) Aggiornamento delle graduatorie

7. Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie regionali permanenti relative al biennio 2015/2017 sono automaticamente confermati nelle medesime graduatorie regionali permanenti per i trienni successivi. I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del nuovo punteggio complessivo, delle preferenze e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti nella graduatoria mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art. 3.- Titoli validi per l'inclusione nelle graduatorie.

1. Per l'inclusione nelle graduatorie indicate nel precedente art. 2 sono prescritti i seguenti titoli previsti dalla tabella B annessa al Contratto Collettivo nazionale Comparto Scuola 2006/2009:

1) assistente amministrativo	- diploma di maturità
2) assistente tecnico	-diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale (La specifica sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori allegata al presente decreto)
3) collaboratore scolastico	- diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale - diploma di maestro d'arte - diploma di scuola magistrale per l'infanzia - qualsiasi diploma di maturità - attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati e riconosciuti dalle Regioni

Per coloro che sono già inseriti nelle graduatorie regionali e/o di istituto del personale ATA, è fatta salva la validità del titolo di studio in possesso previsto dal vecchio ordinamento. Tale condizione a pena di esclusione deve essere dichiarata nella domanda di inclusione in graduatoria.

Art. 4. – Requisiti generali di ammissione.

Gli aspiranti, oltre che dei requisiti specifici di cui al precedente art. 3, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali di accesso al pubblico impiego:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
- c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18/1/1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
- d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti;
- e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2 - comma 4 - D.P.R. n. 693/1996).

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7/2/1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

Non possono partecipare alla procedura in esame:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18/1/1992, n. 16;
- e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 5.- Presentazione e compilazione delle domande di inserimento o di aggiornamento delle graduatorie.

L'istanza di **nuova inclusione** nelle graduatorie regionali permanenti limitatamente alle qualifiche funzionali di **ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e COLLABORATORE SCOLASTICO** deve essere presentata, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Istituzione scolastica riportata nella seguente tabella, dal candidato cui il proprio cognome inizia con la lettera alfabetica a fianco indicata:

<i>scuola in cui si deve fare la domanda di prima inclusione</i>	Qualifiche di assistente amministrativo e collaboratore scolastico per le quali deve essere presentata la domanda in ordine alfabetico
Liceo Artistico Regionale Villa San Cataldo 90011 Bagheria	Solo i candidati la cui lettera lettere alfabetiche corrispondenti al cognome del candidato D – O – M – Z

Liceo Artistico Regionale Via vittorio Emanuele 101- 94100 Enna	<i>Solo i candidati la cui lettera lettere alfabetiche corrispondenti al cognome del candidato</i> C - L - V - W - X
Liceo Artistico Regionale Contrada Valverde 95042 Grammichele	<i>Solo i candidati la cui lettera lettere alfabetiche corrispondenti al cognome del candidato</i> B - Q - S - T
Liceo Artistico Regionale Via Pablo Picasso Contrada Affacciata 91026 Mazara del Vallo	<i>Solo i candidati la cui lettera lettere alfabetiche corrispondenti al cognome del candidato</i> A - I - P - Y
Liceo Artistico Regionale Via convento 98077 Santo Stefano di Camastra	<i>Solo i candidati la cui lettera lettere alfabetiche corrispondenti al cognome del candidato</i> E - F - H - R
Istituto Tecnico Regionale Via Biancavilla, 10 95125 Catania	<i>Solo i candidati la cui lettera lettere alfabetiche corrispondenti al cognome del candidato</i> G - J - K - N - U

L'istanza di nuova inclusione e la istanza di aggiornamento per la qualifica funzionale di seguito elencate deve essere presentata, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al **Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione professionale Viale Regione Siciliana, n. 33 - 90135 Palermo** come segue:

QUALIFICA FUNZIONALE	AGGIORNAMENTO E NUOVA INCLUSIONE
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	Solo domanda di aggiornamento da parte del personale già incluso nella graduatoria regionale del biennio 2015/2017
ASSISTENTE TECNICO	Solo domanda di nuova inclusione da parte del personale non incluso nelle graduatorie regionali per il biennio 2015/2017
ASSISTENTE TECNICO	Solo domanda di aggiornamento da parte del personale già incluso nella graduatoria regionale del biennio 2015/2017
COLLABORATORE SCOLASTICO	Solo domanda di aggiornamento da parte del personale già incluso nella graduatoria regionale del biennio 015/2017

Per le istanze presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.

Sono esonerati dal produrre l'istanza, il personale ATA che gode della precedenza assoluta già inclusi in ordine alla posizione della graduatoria del concorso per soli titoli e senza l'indicazione del punteggio.

Le dichiarazioni mendaci e la riproduzione di documenti falsi comportano la esclusione della procedura concorsuale, nonché, la decadenza dalla graduatoria se inseriti e le sanzioni penali di cui agli articoli. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

La domanda, a pena di esclusione, deve essere redatta unicamente sui moduli A e B allegati al presente decreto, compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, sottoscritta e datata dai medesimi. Essa è valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto nella stessa rappresentato dai candidati.

La modulistica allegata al presente decreto è disponibile, in distribuzione gratuita, presso gli Istituti Regionali paritari cui si riferisce il presente decreto, presso il Dipartimento regionale dell'istruzione e della Formazione professionale. Con una sola domanda è consentito chiedere l'inserimento in più graduatorie.

L'interessato deve compilare in tutte le sue parti il modulo di domanda, indicando in quali graduatorie desidera essere incluso. La mancata indicazione delle graduatorie richieste può essere integrata entro il termine assegnato dal preside competente e dal Dipartimento regionale.

Il modulo di domanda deve essere compilato secondo le istruzioni contenute negli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Nella domanda l'aspirante deve indicare il cognome, il nome, il comune e la provincia di nascita, la data di nascita, la residenza ed i titoli di studio e gli attestati posseduti.

Le coniugate devono indicare il solo cognome di nascita.

L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata al preside competente e al Dipartimento regionale. precisando la o le graduatorie cui fa riferimento.

Deve essere indicato l'indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza.

Gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali o sanzioni disciplinari, o che abbiano procedimenti penali o disciplinari pendenti, devono farne espressa dichiarazione nella domanda stessa. Gli aspiranti devono altresì dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

produrre i certificati di equipollenza per eventuali titoli conseguiti nei Paesi d'origine che verranno valutati secondo le disposizioni attuative delle direttive C.E.E.

E' ammessa la regolarizzazione, nel termine stabilito dal preside di competenza e dal Dipartimento regionale.

Art. 6.- Limiti di età.

1. Possono presentare domanda coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e che non abbiano compiuto il 66° anno di età alla data di inizio del primo anno scolastico del triennio di validità delle graduatorie.

Non possono essere conferite nomine a coloro che alla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la nomina stessa abbiano già compiuto il 66° anno di età.

Art. 7.- Valutazione servizi scolastici, civili e militari.

1. Per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle A/1, A/2 e A/3 deve essere preso in considerazione il servizio prestato fino al giorno antecedente la data di inizio del periodo fissato dalla presente ordinanza per la presentazione delle domande.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalle tabelle suddette per il servizio non di ruolo deve essere presa in considerazione la decorrenza giuridica della nomina, ove non coincidente con la decorrenza economica.

3. Il servizio militare per richiamo alle armi o per adempimento degli obblighi di leva (ed i servizi ad esso assimilati) prestati dopo la instaurazione del rapporto di impiego deve essere valutato come servizio effettivo nel profilo di appartenenza, sempre che non abbia dato luogo a trattamento di quiescenza.

4. I servizi di ruolo o non di ruolo prestati con rapporti di lavoro a tempo parziale sono valutati per intero con riferimento al periodo di servizio prestato con tale rapporto di lavoro.

5. Il mandato politico, amministrativo o sindacale che comporti l'esonero dal servizio ai sensi delle norme vigenti è valutato, per il periodo di tempo successivo all'interruzione del servizio conseguente al conferimento del mandato e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio effettivamente prestato.

6. Nel caso di nomina annuale o temporanea la valutazione di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 è limitata alla durata del rapporto stesso.

7. I servizi dello stesso tipo sono fra loro cumulabili, ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle allegate al presente decreto, anche se prestati in anni scolastici diversi.

8. Sono valutabili come servizi prestati nel profilo per il quale viene richiesta la nomina, i servizi resi con nomina riferita alle preesistenti qualifiche confluite nel medesimo profilo.

Art. 8.- Preferenze.

Nelle graduatorie, a parità di punti, si terrà conto dei seguenti titoli preferenziali nell'ordine riportato:

codice *descrizione*

A)	gli insigniti di medaglie al valor militare;
B)	i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
C)	i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
D)	i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E)	gli orfani di guerra;
F)	gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G)	gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
H)	i feriti in combattimento;
I)	gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J)	i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
K)	i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L)	i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
M)	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N)	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
O)	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
P)	coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Q)	i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
R)	gli invalidi ed i mutilati civili;
S)	i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la precedenza è determinata:

A) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia o meno coniugato;
B) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
C) dalla minore età.

Le condizioni che danno titolo alla preferenza dovranno essere comprovate con documentazione o autocertificazione allegata alla domanda.

Art. 9. - Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso le strutture organizzative degli istituti e del Dipartimento regionale per le finalità di gestione delle graduatorie e saranno trattati presso una banca dati, eventualmente anche informatizzata, per finalità inerenti alla gestione delle graduatorie.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione.

La presentazione della domanda da parte dell'aspirante implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di redazione delle graduatorie.

Art. 10.- Motivi di inammissibilità delle domande e di esclusione dalle graduatorie (1).

1. Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori dei termini indicati in precedenza, nonché le domande inviate alla scuola di non competenza, le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il profilo professionale cui sono riferite.

2. L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:

- a) risultino privi di alcuno dei requisiti di ammissibilità previsti;
- b) non abbiano integrato la domanda nei termini prescritti;
- c) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false;
- d) non abbiano presentato domanda utilizzando la modulistica allegata. e) la mancata indicazione dell'indirizzo di studi del diploma di maturità per le qualifica di assistente tecnico

3. Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui alla presente ordinanza assessoriale per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi, se inseriti, e comportano, inoltre, le sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76 del D. L.vo 28.12.2000, n.445, pubblicato nella G.U.n.42 del 20.2.20001.

- (1) L'errata compilazione del modulo domanda, da parte di aspiranti inclusi nelle graduatorie regionali permanenti formulate per il triennio 2015/2017, non darà luogo alla esclusione dalle nuove graduatorie, ma non consentirà l'eventuale aggiornamento del punteggio

Art. 11.- Pubblicazione delle graduatorie regionali provvisorie.

1. Le graduatorie regionali provvisorie saranno pubblicate il 30 aprile di ogni triennio (30 aprile 2017) dai presidi sul sito della scuola e dal Dipartimento sul proprio sito, e debbono contenere l'indicazione del punteggio totale e dei punteggi parziali che concorrono alla formazione di detto punteggio totale, delle qualifiche preferenziali o che diano diritto a riserva. Le graduatorie predette restano affisse fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive eventualmente modificate in seguito ai ricorsi di cui al comma successivo.

ART. 12.- Presentazione dei ricorsi in opposizione e pubblicazione delle graduatorie regionali definitive.

1. Avverso l'esclusione o inammissibilità, nonché avverso le graduatorie provvisorie è ammesso ricorso in opposizione alla amministrazione che ha emanato l'atto. (preside e Dipartimento)

Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

2. Decisi i ricorsi ed effettuate le correzioni degli errori materiali, i presidi trasmetteranno entro il 20 maggio di ogni triennio (20 maggio 2017) via mail in formato EXL al Dipartimento regionale le graduatorie regionali di propria competenza per le qualifiche di assistente amministrativo e collaboratore scolastico che saranno unificate per la loro pubblicazione in via definitiva sul sito del Dipartimento regionale dell'istruzione e della Formazione professionale il 30 giugno di ogni triennio (30 giugno 2017).

3. Dopo tale approvazione le graduatorie sono impugnabili unicamente con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Art. 13.- Reperimento dei posti disponibili - Adempimento dei Dirigenti scolastici.

1. Il Dipartimento Regionale della Pubblica Istruzione, determinato l'organico del personale A.T.A. ed accertato il numero dei posti vacanti e disponibili, pubblica sul proprio sito, la data di convocazione e l'elenco dei posti distinti per qualifica e per organico per il conferimento delle supplenze annuali.

Art. 14.- Conferimento delle supplenze annuali e temporanee - Modalità di comunicazione e accettazione delle nomine.

1. Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive il Dipartimento regionale conferisce le nomine per tutti i posti disponibili a norma del precedente art. 1, con osservanza dell'ordine prescritto dall'art. 2, secondo l'ordine di graduatoria tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati in ordine alla sede.

2. Ai sensi dell'art. 12 -secondo comma- del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, hanno la precedenza assoluta, nella nomina su posti corrispondenti ai profili professionali della III e IV qualifica funzionale, gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, ai sensi dell'art. 8 della L. R. 06.05.1976 n. 53.

3. Le precedenze assolute di cui al comma precedente sono date secondo l'ordine di inclusione nelle graduatorie del concorso.

4. All'aspirante che abbia accettato una supplenza annuale o temporanea non possono essere conferite, nello stesso anno scolastico, ulteriori nomine per graduatorie successive, secondo l'ordine indicato nel precedente art. 2, a quella per la quale la supplenza sia stata attribuita.

5. Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega (da compilare secondo il fac-simile allegato al presente decreto) da persona di propria fiducia, ovvero possono delegare espressamente il Dipartimento regionale, ai fini dell'accettazione della nomina.

6. La delega al Dipartimento regionale deve pervenire almeno cinque giorni prima della data di convocazione, o comunque in tempo utile per le operazioni di nomina.

7. Gli aspiranti inclusi in graduatoria sono convocati e la non presentazione o che non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari e, conseguentemente, nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dal successivo comma 8 in caso di mancata accettazione della nomina.

Gli aspiranti convocati devono, personalmente o a mezzo della persona da essi delegata, accettare contestualmente la nomina conferita senza condizioni o riserve. In caso di delega al Direttore Generale dell'U. S. R., ai fini dell'accettazione della nomina, saranno conferite prima le nomine per supplenza annuale e poi quelle per supplenza temporanea, con riguardo alla posizione in graduatoria

degli aspiranti, tenuto conto, altresì, delle preferenze espresse o, in mancanza, della viciniorietà rispetto al domicilio dell'aspirante medesimo.

8. La mancata accettazione della nomina conferita, ovvero l'accettazione condizionata o con riserva, comporta il deprezzamento dalla relativa graduatoria nonché dalle corrispondenti graduatorie di istituto per l'anno scolastico di riferimento. La sanzione predetta non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal Dipartimento regionale per altra graduatoria e, in ogni caso, non pregiudicano la possibilità di ottenere supplenze temporanee sulla base delle graduatorie d'istituto.

Chi, senza giustificato motivo, non assume servizio nei giorni successivi all'accettazione entro il termine prefissato, ovvero, dopo aver assunto servizio, abbandoni la supplenza, decade dalla nomina e viene deprezzato dalla relativa graduatoria regionale nonché dalla corrispondente graduatoria d'istituto. Le sanzioni di cui al presente comma ed al precedente comma non si applicano nei casi di mancata accettazione della nomina da parte di aspiranti che abbiano ottenuto una supplenza temporanea da parte del Dirigente scolastico, di durata maggiore rispetto a quella da conferirsi sulla base delle graduatorie regionali da parte del Dipartimento regionale.

9. La scelta della sede relativa alla nomina avverrà nell'ordine del punteggio da ciascun aspirante posseduto, a partire dal maggiore, tenuto conto, eventualmente, delle precedenza assolute di cui al comma 2 del presente articolo.

10. Gli aspiranti che abbiano ottenuto la nomina sono tenuti a presentare i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego.

11. Dell'avvenuta nomina viene data contemporanea comunicazione al Dirigente scolastico interessato che informerà tempestivamente al Dipartimento se il nominato abbia o meno assunto servizio.

Il provvedimento formale di nomina verrà consegnato il giorno stesso dell'accettazione, uno per l'incaricato e uno per il Preside.

12. Il preside entro giorni tre della presa di servizio, è tenuto a stipulare il contratto di lavoro a tempo determinato in due copie originali. Le nomine conferite ai sensi dei commi precedenti debbono essere pubblicate all'albo della scuola e vi restano affisse per 30 giorni.

13. La nomina, annuale o temporanea, ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, salva diversa disciplina prevista dalla normativa in vigore.

14. Qualora si verifichi, nell'ambito di ciascuna graduatoria, una successiva disponibilità di posti, il Dipartimento, ferme restando le nomine già disposte, procederà al conferimento delle nomine, mediante scorrimento della graduatoria regionale.

15. Nel caso di accettazione di nomina di un dipendente di ruolo del personale ATA in servizio nelle scuole regionali paritarie, il posto resosi disponibile sarà assegnato nella stessa sede di convocazione.

Art. 15.- Presentazione dei documenti – Esoneri.

1. All'atto della nomina, e comunque non oltre i 15 giorni dall'assunzione in servizio, l'impiegato deve, a pena di decadenza, presentare al Preside, il quale li rimette al Dipartimento regionale, i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana, ovvero certificato di cittadinanza di uno dei Paesi della Comunità europea, di data non anteriore a 6 mesi;
- c) certificato attestante il godimento dei diritti politici, di data non anteriore a 6 mesi;
- d) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a 6 mesi;
- e) certificati attestanti eventuali carichi pendenti rilasciati dalle competenti Pretura e Procura della

Repubblica, in data non anteriore a mesi 6;

f) certificato di idoneità all'impiego, rilasciato da un medico legale dell'A.U.S.L., ovvero da un ufficiale sanitario o da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di personale non docente;

g) fotocopia di un documento personale di identificazione;

2. I certificati medici presentati dagli invalidi devono contenere, ai sensi dell'art. 19 della Legge 482/68, le seguenti indicazioni:

- se l'interessato ha perduto o meno ogni capacità lavorativa;

- se la natura ed il grado dell'invalidità sono, o meno, di pregiudizio all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

3. All'atto dell'assunzione in servizio, inoltre, gli impiegati devono rilasciare una dichiarazione in carta semplice da cui risulti se percepiscano, o meno, a qualsiasi titolo, pensione, indicando, in caso positivo, la causa della pensione, l'amministrazione o ente erogante, l'ammontare della pensione stessa.

4. Coloro che abbiano allegato alla domanda di cui all'art. 5 il certificato di studio devono presentare il titolo originale o copia autentica dello stesso.

5. Sono esonerati dalla presentazione dei documenti, di cui alle lettere a - b - c - d - e, i dipendenti pubblici di ruolo che dimostrino tale qualifica mediante la presentazione dello stato matricolare.

6. Per coloro che assumano servizio negli Istituti nei quali hanno prestato servizio, quali supplenti annuali, nell'anno scolastico precedente, è ammesso il riferimento a tutti i predetti documenti che siano già allegati al fascicolo personale esistente nella scuola.

Art. 16.- Sanzioni.

1. Il Dipartimento regionale che abbia rilevato, direttamente o per segnalazione dei Dirigenti scolastici o in altro modo, dichiarazioni false nella domanda o alterazioni volontarie apportate alla documentazione originale o in copia, dopo aver accertato la responsabilità dell'impiegato, salvi gli ulteriori provvedimenti, dispone la revoca dell'eventuale nomina già conferita e dichiara l'impiegato stesso decaduto dal diritto di conseguire nomine per il periodo di validità delle graduatorie regionali in corso.

TITOLO II - OPERAZIONI DI COMPETENZA DEI CAPI D'ISTITUTO

Art. 17.- Competenza al conferimento delle nomine

1. I presidi sono competenti a conferire supplenze temporanee in sostituzione del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo assente dal servizio, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente all'atto del conferimento.

Il preside è, altresì, competente ad assumere supplenti temporanei per la copertura di posti resisi vacanti e disponibili, per variazioni di stato giuridico od altra causa (decessi, dimissioni, etc.) successivamente al 31 dicembre e che non rientrino nelle ipotesi di rinuncia o decorrenza dalla nomina attuale o temporanea o precedentemente conferita dal Dipartimento.

2. Il Preside è, inoltre, competente per la sostituzione del personale assente collocato in congedo straordinario ovvero in aspettativa di qualsiasi natura.

3. La sostituzione del personale assente deve essere disposta, anche in ordine alla durata della supplenza da conferirsi, allorché sia necessaria per inderogabili esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative limitatamente al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, e comunque non oltre il termine delle lezioni.

5. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo

determinato, sottoscritti dal preside e dall'interessato.

Art. 18- Presentazione domande - Graduatorie d'istituto

1. Coloro che, inclusi nelle corrispondenti graduatorie regionali, aspirano a supplenze temporanee devono farne domanda, in carta libera secondo il modello allegato, ai Presidi entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie regionali definitive.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante assicurata convenzionale entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. Con una stessa domanda possono essere richieste supplenze per diversi tipi di posti di uno stesso istituto.

4. Ricevute le domande il preside compila, per ogni tipo di posto, la graduatoria degli aspiranti dopo aver accertato che il punteggio dichiarato dall'interessato corrisponda a quello riportato nella graduatoria regionale.

5. Dell'adempimento di tale obbligo il preside deve far esplicita menzione nell'atto di nomina.

6. Le graduatorie sono pubblicate all'albo dell'istituto e della eventuale sede accorpata entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di supplenza e vi restano affisse per l'intero periodo di validità delle stesse.

Art. 19.- Nomine di competenza del Preside.

A) Sostituzione del personale di III e IV qualifica.

1. Le sostituzioni del personale di terza e quarta qualifica sono disposte, previo accertamento dell'effettiva, inderogabile esigenza, relativamente a ciascuna supplenza conferibile e per il tempo strettamente necessario, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. n° 430/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

2. Per quanto riguarda le modalità di convocazione degli aspiranti a supplenze conferite sulla base delle graduatorie d'istituto, i presidi adotteranno i seguenti criteri:

- i presidi interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante fonogramma o telegramma;

- l'uso del telefono deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta;

- per le supplenze la cui durata presunta sia superiore a 30 giorni, la convocazione deve essere fatta per telegramma; se trasmessa a più aspiranti, tale convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno 3 giorni rispetto alla data della convocazione; la convocazione concernente la proposta di assunzione deve contenere tutti i dati relativi alla data di inizio e di termine del contratto di lavoro; l'orario settimanale di servizio; il giorno e l'ora della convocazione; l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri aspiranti contestualmente convocati;

- l'aspirante può riscontrare la convocazione rivolta a più destinatari, o con la presenza personale nel giorno e ora fissati per la convocazione, ovvero con l'accettazione telegrafica che deve pervenire entro i termini stessi; in quest'ultimo caso, se l'aspirante che ha inviato la comunicazione telegrafica risultasse destinatario della supplenza, deve ricevere comunicazione telegrafica dalla scuola e deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest'ultima comunicazione.

B) Conferimento ed accettazione delle nomine

4. Il preside procede al conferimento della nomina seguendo l'ordine delle graduatorie compilate per ogni tipo di posto.

5. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, rispettivamente per l'accesso alla III e IV qualifica, di cui all'art. 8 della L. R. n. 53/1976, hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee per cui hanno presentato le domande di nomina, relativamente alle corrispondenti graduatorie e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse.

6. Il Dipartimento Regionale dell' Istruzione e della Formazione Professionale comunica alle istituzioni scolastiche regionali paritarie gli elenchi degli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi di accesso per soli titoli.

7. Fino alla data di pubblicazione delle nuove graduatorie d'istituto, le nomine vanno conferite sulla base delle graduatorie vigenti per il triennio precedente. Tali nomine sono revocate alla data di pubblicazione delle nuove graduatorie solamente nell'ipotesi che si protraggano oltre tale data per un periodo pari o superiore a 20 giorni.

8. Gli atti di nomina – riportanti, tra l'altro, esplicitamente il punteggio attribuito nella graduatoria regionale ed il posto occupato nella medesima - devono essere pubblicati contestualmente all'albo della scuola.

Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

9. Non è consentito abbandonare una nomina temporanea per accettarne un'altra di maggiore durata, salvo che non si tratti di nomine che durino fino al termine delle lezioni o comunque - in via generale ed entro i limiti predetti - per un periodo non inferiore a cinque mesi, compresi i periodi di sospensione della nomina previsti dalle norme vigenti per la sostituzione del personale A.T.A. di terza e quarta qualifica assente dal servizio.

10. Chi, dopo aver assunto servizio, abbandoni la nomina non può ottenere altre nomine, relative alla stessa graduatoria, per tutto il periodo corrispondente alla durata della supplenza abbandonata in tutte le scuole.

11. Dell'avvenuto abbandono di una nomina è data comunicazione, a cura del preside competente, a tutti gli istituti regionali paritari.

12. La sanzione non si applica quando l'abbandono sia dovuto al conferimento di supplenze annuali o temporanee da parte del Dipartimento o di una supplenza temporanea del Preside che duri fino al termine delle lezioni o comunque per un periodo non inferiore a 5 mesi, compresi i periodi di sospensione della nomina di cui sopra è cenno.

13. Il divieto non sussiste qualora si tratti di assumere altra nomina relativa ad una graduatoria diversa da quella per la quale l'interessato è in servizio.

14. La nomina può essere conferita con scadenza riferita al momento del rientro del titolare. In ogni caso, il diritto alla conferma in servizio viene meno a seguito della pubblicazione delle nuove graduatorie d'istituto e in tale ipotesi la supplenza è revocata alla data di pubblicazione delle nuove graduatorie soltanto nel caso in cui la stessa si protragga oltre tale data per un periodo pari o superiore a 20 giorni.

15. Qualora, invece, in rapporto alle esigenze di servizio dell'istituto, la supplenza sia conferita con data di scadenza anteriore a quella del previsto rientro del titolare, tale data non potrà essere successivamente modificata.

16. Coloro che conseguono la nomina a supplente temporaneo devono produrre i documenti di cui all'art. 15 del presente decreto.

17. I supplenti che abbiano già presentato la documentazione sono esonerati dal presentarne un'altra analoga nel caso di successiva supplenza nel corso del triennio di validità delle graduatorie. A tal fine gli interessati sono tenuti ad indicare la scuola o l'istituto presso il quale giace la documentazione, ferma restando la facoltà del preside di accertare d'ufficio tale circostanza.

18. Coloro i quali sono nominati supplenti temporanei conservano il diritto ad ottenere la supplenza

annuale o temporanea derivante dall'inclusione nelle graduatorie regionali.

19. L'aspirante che abbia ottenuto una nomina temporanea e prestato il relativo servizio non perde il diritto alle ulteriori nomine nei confronti degli aspiranti che lo seguono nell'ordine della graduatoria d'istituto.

20. L'accettazione di una nomina temporanea a tempo parziale non preclude la possibilità di ottenere successivamente una nomina temporanea a tempo pieno, anche se derivante dalla sopravvenuta disponibilità, nella medesima istituzione scolastica, di un secondo posto a tempo parziale. Può essere conferita una nomina temporanea a tempo parziale al personale al quale sia stata conferita dal Dipartimento una supplenza temporanea a tempo parziale purchè risulti incluso nella graduatoria d'istituto.

21. Qualora l'assenza di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di terza e quarta qualifica nel periodo intercorrente fra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche (30 giugno) determini, nell'istituzione scolastica, l'impossibilità di assicurare lo svolgimento delle attività medesime, il Preside – previa autorizzazione del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – può prorogare la data di scadenza della nomina conferita, limitatamente al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l'interruzione del pubblico servizio fornito dalla scuola.

22. A tal fine, il preside segnala tempestivamente al Dipartimento Regionale tutti gli elementi necessari per la valutazione delle circostanze che possono giustificare l'autorizzazione a mantenere in servizio supplenti temporanei.

Art. 20.- Esclusioni – Sanzioni.

1. Il preside che abbia rilevato dichiarazioni false nelle domande, o alterazioni volontarie apportate alla documentazione in originale o in copia, dopo aver accertato la responsabilità dell'interessato, dispone la revoca dell'eventuale nomina già conferita. Invia, successivamente, gli atti al Dipartimento il quale, dopo una verifica dei fatti, depenna il candidato da tutte le graduatorie regionali nelle quali sia eventualmente inserito con la conseguente cancellazione anche dalle graduatorie d'istituto e revoca l'eventuale nomina annuale già conferita.

Art. 21.- Ricorsi.

1. Contro i provvedimenti adottati dai preside è ammesso il ricorso al Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale – Servizio di competenza - entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Il ricorso si considera prodotto in tempo utile anche se spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine di 15 giorni. In tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

2. Si osservano per tali ricorsi le norme del presente decreto e dello stato in materia.

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI.

Art. 22.- Validità permanente delle graduatorie.

1. Le graduatorie regionali hanno validità permanente e sono triennialmente aggiornabili nel punteggio degli aspiranti iscritti e a seguito della presentazione di nuove domande. Le graduatorie d'istituto hanno validità triennale.

2. All'inizio del secondo e terzo anno del triennio di vigenza, le graduatorie regionali rivivono nei riguardi di tutti coloro che, a norma delle disposizioni precedentemente impartite, non siano stati cancellati o esclusi.

3. Ove nelle graduatorie regionali non vi siano aspiranti o esse si esauriscano nel corso del primo ovvero del secondo o terzo anno del triennio di vigenza, i posti vacanti vengono ricoperti con nomina temporanea conferita dal preside a persona avente i requisiti prescritti, previa pubblicazione

all'albo dell'istituto, per almeno 15 giorni, di un avviso di disponibilità del posto, con fissazione di un congruo termine per la presentazione delle domande.

4. Il termine di cui al precedente comma è eventualmente prorogabile in caso di mancanza di aspiranti.

5. In caso di più aspiranti si procede alla formulazione di apposita graduatoria sulla base dei titoli di cui alle tabelle annesse alla presente ordinanza.

6. Esperite le procedure di cui ai commi precedenti, in caso di mancanza degli aspiranti a posti di Collaboratore Scolastico, i presidi devono rivolgersi all'Assessorato Regionale Lavoro – Centro territoriale per l'impiego allo scopo di reperire personale fornito dei requisiti richiesti.

7. A pena di esclusione, le domande devono essere redatte unicamente sugli appositi moduli allegati alla presente ordinanza.

8. L'aspirante deve indicare e certificare i titoli culturali e di servizio.

9. Coloro che sono già inclusi nella graduatoria permanente esaurita non devono ripresentare alcuna domanda, rimanendo consolidate le posizioni già conseguite in graduatoria.

10. Le domande di inclusione nelle corrispondenti graduatorie d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee dei presidi devono essere presentate entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

11. In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto si procede utilizzando la graduatoria di istituto della scuola più vicina a distanza chilometrica.

12. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza valgono le norme statali.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito del Dipartimento e delle scuole regionali paritarie.

Palermo **19 LUG. 2016**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Fabio Ballo)



IL DIRIGENTE GENERALE

(Gianni Silvia)

